

UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI RIDUZIONE	PERCENTUALE
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare	riduzione del 20%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:	riduzione del 20%;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo:	riduzione del 20%;
d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una	riduzione del 10%.
e) - locali occupati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria (art. 10, comma 1 lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs 460/97)*; - adibiti ad attività di solidarietà sociale quali centri di accoglienza, convitti per minori e persone disagiate, attività socio educative svolte da confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano.	riduzione dell'80%
f) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni che percepiscono un reddito per nucleo familiare non superiore a € 15.000 o per quelle occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 e che percepiscono un reddito familiare non superiore a € 15.000, si applica una	riduzione del 10%.

UTENZE NON DOMESTICHE

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.	riduzione del 30%
utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani.	riduzione del tributo nella parte variabile La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. Qualora non sia possibile effettuare tale quantificazione, la riduzione, corrisponderà al 30% del tributo nella parte variabile.
Immobili con superfici superiori a 500 mq	Compatibilmente con quanto disposto all'art. 48 del presente regolamento gli immobili di superficie superiore ai 500 mq che dimostrano di aver avviato al recupero quantità di rifiuti assimilati avranno diritto a una riduzione alternativa tra quella prevista per l'avvio al recupero e quella relativa al pagamento del tributo per la superficie eccedente i 500 mq.

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente mediante specifica documentazione non è in grado di circoscrivere la parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento del tributo distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% Detassazione
Officine Meccaniche	30
Autofficine per riparazioni di veicoli	30
Autofficine di elettrauto	20

Carrozzerie	40
Falegnamerie con verniciatura	20
Laboratori odontotecnici, dentistici e radiologici	15
Laboratori di analisi	20
Distributori di carburante	20
Altre attività artigianali ed industriali che risultino nelle medesime Condizioni delle precedenti attività	15

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Immobili in zona non servita	Il tributo è dovuto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella seguente misura: a) pari 40% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1000 metri e fino a 1500 metri; b) pari al 30% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1500 metri e fino a 3000 metri; c) pari al 20% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera i 3000 metri
------------------------------	---

Tutte le riduzioni sono a carico della fiscalità locale, ovvero di tutti i contribuenti.